REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ *ORIGINALE*
☐ *COPIA*

Registro Deliberazioni N. 76 del 29.06.2020

Oggetto:	**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2022.**

L'Anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,00** e seguenti, in seguito ad invito di convocazione da parte del Sindaco, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.

Il ricorso a tale strumento è stato effettuato in esecuzione dei criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19.03.2020 che ha disciplinato la materia.

La seduta si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune: lo svolgimento della stessa avviene mediante collegamento da remoto attraverso l'utilizzo dell' applicazione WhatsApp e segnatamente come segue:

	COMPONENTI		PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE	COLLEGATO DA REMOTO	ASSENTE
1.	**PENNISI BRUNO**	**SINDACO PRESIDENTE**	**x**		
2.	**PENNISI CLELIA**	**VICE SINDACO**	**x**		
3.	**PARATORE ANDREA**	**ASSESSORE**			**x**
4.	**DI COSTA GRAZIA**	**ASSESSORE**	**x**		

ne risultano presenti : n. **4** e assenti : **1**

Presiede il Sig. **PENNISI Bruno** in qualità di **Sindaco.**

Partecipa il Segretario comunale: **Dott.ssa MUSCOLINO Silvia ,** collegata da remoto;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, e accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara aperta la seduta e dà lettura della proposta.

Il Segretario Comunale, **Dott.ssa MUSCOLINO Silvia**, sotto la propria responsabilità, attesta che:

1) Sono stati contattati tutti i componenti dell'Organo esecutivo in modalità video-conferenza mediante utilizzo applicazione WhatsApp;

2) Hanno partecipato alla seduta in video conferenza mediante applicazione WhatsApp i componenti della Giunta sopra indicati;

3) E' stato garantito il quorum minimo necessario all'approvazione degli atti come da statuto;

5) E' stata data lettura integrale degli atti in approvazione.

A questo punto, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'oggetto;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

VISTA la Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta della presente deliberazione:

hanno espresso parere **FAVOREVOLE:**

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte, che qui si intendono integralmente riportate;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e con le forme di legge:

D E L I B E R A

APPROVARE, come approva, l'unita proposta di deliberazione a firma del Sindaco relativa all'oggetto, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA

Con separata votazione unanime espressa in video – conferenza

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,<<attestazione della relativa copertura finanziaria>> così come prescritto dall'art.13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

f.to PENNISI Bruno

L'Assessore Anziano	**Il Segretario Comunale**
f.to DI COSTA Grazia	**f.to Dott.ssa MUSCOLINO Silvia**

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, lì _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29.06.2020

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza comunale, lì 29.06.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa MUSCOLINO Silvia

REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Provincia di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SINDACO	SERVIZIO INTERESSATO FINANZIARIO

Oggetto:	**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020/2022.**

☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	**Somma stanziata..... (+) L.** **Somme già impegnate.... (-) L.** **Somma disponibile L.**
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	**Somma stanziata..... (+) L.** **Somme già impegnate.... (-) L.** **Somma disponibile L.**
☐ Competenza ☐ Residui CODICE_____ _____	**Somma stanziata..... (+) L.** **Somme già impegnate.... (-) L.** **Somma disponibile L.**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari, a norma dell'art. 13 della legge regionale3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

ATTESTA

La copertura della complessiva spesa di €. _____

Il Responsabile del servizio finanziario
Giuseppa Cernuto

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	**Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE** Data 25-06-2020 Il Responsabile Giuseppa Cernuto
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	**Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE** Data 25-06-2020 Il Responsabile Giuseppa Cernuto

DATA DELLA SEDUTA	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
29-06-2020	APPROVA	

DELIBERAZIONE NUMERO 76	[] Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione [] centrale [] provinciale [] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari

Il Sindaco

Premesso:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
- che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 precisa che: *"1 Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale (...)"*;
- che l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- che l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato con D.Lgs. n. 75/2017, dispone che *"Le determinazioni all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4"*;

Visti:

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, e in particolare:
 - il comma 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
 - il comma 2: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei*

limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

- il comma 3: " *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";*
- il comma 6. " *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

- le circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 23/11/2017 e n. 1 del 09/01/2018, nonché il successivo decreto dello stesso Ministro del 08/05/2018, recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, introducono un nuovo concetto di dotazione organica intesa come "spesa potenziale massima", e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Visti:

- il comma 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni con popolazione sotto i mille abitanti;
- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Dato atto che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* si è avviata una radicale modifica delle scelte legislative sulle capacità assunzionali a tempo indeterminato dei Comuni, con il superamento del turnover e l'introduzione del legame tra la possibilità di effettuare assunzioni di personale ed il rispetto di uno specifico tetto nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;

Considerato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 il concetto di dotazione organica si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del PTFP, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione di budget assunzionali;

Considerato, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 2017 recante disposizioni in materia di "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" e della Legge Regione Sicilia 29 dicembre 2016, n. 27 e ss.mm.ii., che ha dettato disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario, questo ente ha concluso nell'anno 2019 le procedure di stabilizzazione con l'assunzione in ruolo di n. 15 unità: n. 4 unità cat. C a 18 ore, n. 9 unità di categoria A a 21 ore e n. 2 unità di categoria A a 24 ore;

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L. n. 183/2011, che introduce l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Accertato che allo stato attuale, come già rilevato in sede di approvazione della delibera di giunta comunale n. 27 del 13/02/2020, non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

Rilevato che allo stato risultano di n. 3 posti in dotazione organica vacanti;

Ravvisata la necessità, a seguito della conclusione del processo di stabilizzazione e della revisione della struttura organizzativa di confermare la dotazione organica dell'Ente;

Richiamato l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede, in sede di definizione del piano triennale del fabbisogno del personale, l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, fermo restando la possibilità di copertura dei posti vacanti nei limiti delle facoltà consentite a legislazione vigente;

Ritenuto pertanto di procedere alla conferma del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente e tenuto conto che tale programmazione

potrà essere rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

Visti:

- il prospetto allegato al presente atto sub **"A"**, nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- il prospetto allegato al presente atto sub **"B"**, Nuova dotazione organica dell'ente - Anno 2020;
- il prospetto allegato al presente atto sub **"C"**, Piano Triennale del fabbisogno 2020/2022;

Dato atto che, in base al rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, come risultante dall'allegato A alla presente proposta, il Comune di Moio Alcantara si colloca in una fascia intermedia, avendo un valore soglia pari al 32,56%, con la conseguenza che l'ente può effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione che non superi il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'esercizio precedente;

Richiamato, con riferimento ai limiti di spesa di personale l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile al Comune di Moio Alcantara in quanto Ente con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;

Rilevato, altresì:

- che il Comune di Moio Alcantara non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000;
- che il medesimo comune ha regolarmente attestato la piattaforma per la certificazione dei crediti dei privati ai sensi del D.L. n. 66/2014;
- che la spesa di personale risultante dal Rendiconto 2018, pari ad € 611.246,37, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 è inferiore alla spesa dell'anno 2008, pari ad € 892.731,28 (spesa potenziale massima);
- che sono, pertanto, rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale;

Precisato:

- che la rilevazione dei fabbisogni ha una valenza di carattere programmatorio pluriennale, sicché l'Amministrazione si riserva di procedere ad un aggiornamento del programma tenendo conto delle necessità oggettive e possibilità assunzionali ulteriori verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili;
- che il programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione ad eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a mutate esigenze organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Visti:

- il parere sulla presente proposta, reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) nonché ai sensi del comma 10-bis dell'art. 3 del DL. 24-6-2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.Lgs. 75/2017;
- il D.L. n. 34/2019;
- il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale:

1) **di approvare** il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2020/2022, come da allegato alla presente delibera composto dai seguenti prospetti:
 - il prospetto allegato al presente atto sub "A", nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
 - il prospetto allegato al presente atto sub "B", Nuova dotazione organica dell'ente anno 2020;
 - il prospetto allegato al presente atto sub "C", Piano Triennale del fabbisogno 2020/2022;

2) **di confermare** la dotazione organica (all. B) e di dare atto dell'invarianza del complesso della spesa (con riferimento al tetto stabilito dalla legge);

3) **di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato sub "A", da cui si evince che l'Ente rispetta l'obbligo sancito dall'art.1, comma 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale prevista annualmente risulta essere inferiore al corrispondente ammontare dell'anno 2008;

4) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 17 marzo 2020, il Comune di Moio Alcantara ha un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti, pari al 54,51%, secondo le definizioni dell'art. 2, superiore al valore

soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 ed è quindi tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 percento;

5) **di dare atto** che al momento non si prevedono assunzioni per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica;

6) **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale del fabbisogno del personale approvato con il presente atto, in relazione ad eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a mutate esigenze organizzative dell'Ente;

7) **di dare** mandato al Responsabile Area Servizi Finanziari di monitorare costantemente la spesa di personale;

8) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alle OO.SS. territoriale di Comparto ed alla RSU dell'Ente;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di programmazione semplificato (DUPS);

10) **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO (www.sico.tesoro.it);

11) **di dare atto** infine, che la deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente;

12) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Mojo Alcantara, 25/06/2020

L'ISTRUTTORE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giuseppa Cernuto)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME)

IL PROPONENTE
Il Sindaco
(Bruno Pennisi)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA
(Città Metropolitana di Messina)
29 GIÙ 2020
Prot. N. 0003604/2020
Cat. II Cl. IX Fasc.

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 2 DEL 29/06/2020

Parere su proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2020-2022"

Il 29 Giugno 2020, alle ore 10.45 nei locali del Comune Di Mojo Alcantara, il sottoscritto Dott. Roberto Fusari, Revisore Unico dei Conti del Comune di Mojo Alcantara nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 17/06/2020,

Vista la richiesta pervenuta a mezzo pec il 25/06/2020, prot. 3563, riguardante la richiesta di rilascio di parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2020-2022";

Si procede alla formulazione del predetto parere.

PREMESSO

- l'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999,n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"
- l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

VISTI

- il D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 75/2017;
- gli artt. 89 e 91 del decreto legislativo 267/2000;
- il D.M. 08/05/2018 recante " Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle P.A."
- il comma 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 che fissa i principi ed i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale da parte dei comuni con popolazione sotto i mille abitanti;
- l'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto legge n. 34 del 2019 come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

- il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
- La Legge Regione Sicilia 29 dicembre 2016, n. 27 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO CHE,

in base a quanto attestato nella proposta di delibera oggetto del presente parere:

- non risultano situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria come già rilevato in sede di approvazione della delibera di Giunta Comunale n.27 del 13/02/2020;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente, ha regolarmente attestato la piattaforma per la certificazione dei crediti dei privati ai sensi del D.L. n. 66/2014;
- che la spesa di personale per il Rendiconto 2018, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 562, della legge n. 296/2006 è inferiore alla spesa dell'anno 2008;
- che sono , pertanto rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale;
- Il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO.

L'ente:

- non prevede allo stato attuale alcuna assunzione negli anni 2020 -2021 -2022;
- conferma la dotazione organica (allegato B alla proposta) e da atto dell'invarianza del complesso della spesa (con riferimento al tetto stabilito dalla legge);
- accerta che il piano triennale dei fabbisogni del personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale;
- da atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ha un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti, pari al 54,51%, secondo le definizioni dell'art.2, superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del predetto decreto, ed è quindi tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 percento;

VISTI

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Interessato per la regolarità tecnica;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Tutto ciò premesso,il Revisore Unico;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente come oggetto: Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2020-2022.

Raccomanda, che nel corso dell'attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Alle ore 11.45 la seduta termina.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Roberto Fusari

ALLEGATO "F"

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020*CAPACITA' ASSUNZIONALE*

COMUNE DI	**MOIO ALCANTARA**	
ANNO	**2020**	
POPOLAZIONE (abitanti)	690	
CLASSE	A	
VALORE SOGLIA	29,50%	I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia
SPESA PERSONALE	576.073,63 €	
MEDIA ENTRATE CORRENTI	1.056.862,15 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	54,51%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE	- €	
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNUI (2020-2024)	23,00%	In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1.
MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	*132.496,93 €*	
Resti assunzionali	*247.392,88 €*	2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	- €	
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	SI	I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un

ALLEGATO "A"

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020*Calcoli*

SPESA DEL PERSONALE	
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato	
ANNO	**2018**
Voce	**IMPORTO**
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	576.074
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
Altro	
TOTALE	***576.074***

ENTRATE CORRENTI				
media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.				
	ANNO			**MEDIA**
ENTRATE CORRENTI	**2018**	**2017**	**2016**	
ENTRATA TIT.1	566.709	533.713	448.045	516.156
ENTRATA TIT.2	549.430	503.174	500.104	517.569
ENTRATA TIT.3	137.499	130.747	155.313	141.186
FCDE bilancio di previsione anno 2019				118.049
TOTALE	***1.253.638***	***1.167.634***	***1.103.462***	***1.056.862***

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA DI G.M. N. 46 DEL 29-06-20

DOTAZIONE ORGANICA – ANNO 2020

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI		TOTALE DOTAZIONE ORGANICA
		OCCUPATI	VACANTI	
D	Specialista di direzione servizi finanziari	/	1	1
D	Specialista di direzione servizi tecnici	/	1	1
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi tecnici Part-time 18 ore	2	/	2
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi finanziari	1	/	1
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi amministrativi	1	/	1
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi demografici Part-time 18 ore	1	/	1
C	Agente di Polizia Municipale e locale Part-time 18 ore	1	/	1
B	Addetto attività di prodotto/servizio	1	/	1
B	Addetto attività di servizio	1	/	1
A	Operatore addetto attività prodotto/servizio Part-time 24 ore	2	1	3
A	Operatore addetto attività prodotto/servizio Part-time 21 ore	9	/	9
A	Operatore addetto attività prodotto/servizio Part-time 21 ore	/	1	1
				23

COSTO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI		TABELLARE INIZIALE PER CATEGORIA
		OCCUPATI	VACANTI	€
D	Specialista di direzione servizi finanziari	/	1	€ 32.656,09
D	Specialista di direzione servizi tecnici	/	1	€ 32.656,09
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi tecnici Part-time 18 ore	2	/	€ 30.013,27
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi finanziari	1	/	€ 30.013,27
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi amministrativi	1	/	€ 30.013,27
C	ISTRUTTORE/Responsabile di processo servizi demografici Part-time 18 ore	1	/	€ 15.006,63
C	Agente di Polizia Municipale e locale Part-time 18 ore	1	/	€ 15.006,63
B	Addetto attività di	1	/	€ 26.605,36

	prodotto/servizio			
B	Addetto attività di servizio	1	/	€ 26.605,36
A	Operatore addetto attività prodotto/servizio Part-time 24 ore	2	1	€ 50.339,54
A	Operatore addetto attività prodotto/servizio Part-time 21 ore	9	/	132.141,28
A	Operatore addetto attività prodotto/servizio (Riservato categorie protette)	/	1	€ 12.584,88
			TOTALE	**€ 433.641,68**

Spesa personale anno 2008 (art. 1, comma 562, legge 296/2006	**€ 892.731,28**

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020*Resti assunzionali*

	Anno	Importo
Resto assunzionale	2019	
Resto assunzionale	2018	
Resto assunzionale	2017	
Resto assunzionale	2016	32.000,62 €
Resto assunzionale	2015	215.392,26 €
TOTALE		**247.392,88 €**

ALLEGATO C ALLA DELIBERA G.C. N. 76 DEL 29-06-20

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022

Anno 2020

Non sono previste al momento assunzioni

Anno 2021

Non sono previste al momento assunzioni

Anno 2022

Non sono previste al momento assunzioni